Nessuna indennità a carico del datore di lavoro che rinuncia al preavviso

di Paolo Ballanti

Pubblicato il 8 Maggio 2024

Quando si interrompe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cosa accade quando il periodo di preavviso non è rispettato? Il preavviso va sempre erogato al dipendente? E se è il datore di lavoro a rinunciare?

Attesa la natura obbligatoria del preavviso il datore di lavoro che vi rinuncia a fronte delle dimissioni del dipendente **non è obbligato a riconoscere a quest'ultimo la corrispondente indennità sostitutiva**. Questo, in sintesi, **l'orientamento della Corte di Cassazione**. Analizziamo la novità in dettaglio, partendo da cos'è il preavviso e come funziona.

Cos'è il preavviso?

Contemplato dal Codice civile all'articolo 2118 il periodo di preavviso si configura come il lasso di tempo che, con riguardo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, **deve obbligatoriamente intercorrere** tra il giorno in cui il datore di lavoro o il dipendente comunica alla controparte la volontà di risolvere in maniera unilaterale il contratto e l'ultimo giorno di vigenza del contratto stesso. Nel corso del preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente, di conseguenza:

- Il dipendente è tenuto a **garantire lo svolgimento della prestazione manuale e / o intellettuale dedotta nel contratto di lavoro** (o nelle intese successivamente intercorse);
- Il datore è obbligato

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D